

Tribunale di Teramo
dr. Alessandro Chiauzzi

pronuncia la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3067 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015, posta in deliberazione all'udienza del 20 settembre 2021, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche, e vertente

tra

G.R. S.R.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Giulianova (TE), via..., presso lo studio dell'avv..., che la rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione,

attrice;

e

S.M., A.M.,

elettivamente domiciliati in Teramo, via..., presso lo studio dell'avv..., che li rappresenta e difende congiuntamente all'avv..., in virtù di delega posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuti;

Oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In via preliminare va osservato che in sede di precisazione delle conclusioni i convenuti hanno rinunciato alla preliminare eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale di Lecce, con la conseguenza che nessuna pronuncia deve essere emessa in merito.

Passando all'esame del merito, con l'atto di citazione la società G.R. S.r.l. chiedeva che, ai sensi dell'art. 2901 c.c., fosse dichiarata l'inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del (...) per Notaio F.C. (rep. (...); racc. (...)), con il quale S.M. e A.M. vi apportavano tutti i propri beni immobili, e precisamente:

- "piena proprietà sulla seguente porzione di fabbricato facente parte di uno stabile sito in comun di O. alla via X. e precisamente: locale uso negozio posto al piano terra di circa 39 mq riportato in C.U. al foglio (...) particella (...) sub (...) via X. aprile P.T. categ. C/1 mq 39 R.C. Euro 1.021,19";
- "diritti pari ad 1/6 della piena proprietà su terreno di mq 2.953 sito in comune di G. distinto al C.T. al foglio (...) particella (...) di mq 2.953".

Giova preliminarmente osservare in punto di diritto come l'azione revocatoria ordinaria - in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni - sia preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituiscia quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso detto tipo di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore infatti realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).

Più in concreto, per quel che qui interessa, il primo presupposto dell'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c. è costituito dalla sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (Cassazione civile, 15 gennaio 1982, n. 238; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050) né la formazione di un titolo esecutivo. Infatti, secondo l'elaborazione giurisprudenziale formatasi sulla normativa di cui agli artt. 2901 e ss. c.c., l'utile esperimento dell'azione revocatoria non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida o esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (Cassazione civile, 22 marzo 1990, n. 2400), essendo a tal fine sufficiente la presenza di una semplice aspettativa, non prima facie assolutamente pretestuosa e che si atteggi come probabile, in rapporto alla complessiva peculiarità del caso concreto, nella sua esistenza, ancorché non risulti ancora definitivamente accertata (Cass., 17 ottobre 2001, n. 12678); anche in tal caso, infatti, l'attore è portatore di un interesse concreto ed attuale a prevenire il pregiudizio che potrebbe derivargli dall'atto revocabile nel momento in cui la sua ragione creditoria (pur meramente eventuale o comunque condizionata) si trasformasse in un credito certo (Cassazione civile, sez. II, 26 febbraio 1986, n. 1220; Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 1990, n. 2400; Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre

1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712; Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n. 12144).

E' stato poi ribadito dalla prevalente giurisprudenza che l'interpretazione estensiva dell'art. 2901 c.c., in base alla quale non vi è distinzione tra le varie categorie di crediti e le loro fonti, trova conferma nella funzione propria dell'azione revocatoria ordinaria, che non persegue scopi restitutori (a differenza di quella fallimentare) né nei confronti del debitore né nei confronti del creditore istante, ma tende unicamente, come già detto, a conservare la garanzia generica assicurata a tutti i creditori.

Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole ed il credito, a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. pone due diverse ipotesi. In primo luogo, il credito può essere anteriore rispetto all'atto revocando ed in tal caso, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio. Tuttavia, l'anteriorità di cui si è detto deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato con sentenza (Cassazione civile, Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050, secondo la quale "per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale"; Cassazione civile, sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 1998, n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388).

Ulteriore presupposto per l'azione è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. *eventus damni*), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. In particolare, va osservato come, secondo la giurisprudenza, ai fini dell'azione revocatoria l'*eventus damni* sussiste non solo quando l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione coattiva del credito, ma anche quando lo renda solamente più difficoltoso (Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 1987, n. 8930, ma si veda anche Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2003, n. 11471 secondo la quale in tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'*eventus damni*, nonché Cassazione civile, sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19963).

Come già rilevato a proposito dell'anteriorità del credito, è necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (*scientia damni*) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio. La prova di tale presupposto, costituente uno stato psicologico, può essere data anche attraverso presunzioni (Cassazione civile, 8 giugno 1983, n. 3937; Trib. Napoli, 16 marzo 1991). Infine, per gli atti a titolo

oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo, nel caso di atto posteriore, (da provarsi eventualmente tramite presunzioni, cfr. Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262; Cassazione civile, sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452), o la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore.

Quanto agli atti che possono formare oggetto di revocatoria, espressamente l'art. 2901 c.c. statuisce che essi sono gli atti dispositivi del patrimonio e, cioè, gli atti mediante i quali il debitore aliena, limita, rinuncia o modifica i diritti patrimoniali ovvero assume passività.

Tanto chiarito in punto di diritto, può ritenersi che la domanda esperita dalla società G.R. S.r.l. sia pienamente accoglibile.

Sotto il profilo oggettivo, deve ammettersi la possibilità di assoggettare a revocatoria l'atto con il quale venga costituito un fondo patrimoniale. In effetti il negozio costitutivo del fondo patrimoniale può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti, rendendo più incerto e difficile il soddisfacimento del credito fino ad eliminarlo allorquando il bene costituito in fondo patrimoniale rappresenti l'unico cespite immobiliare dei debitori (Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 1999, n. 591; Tribunale Cagliari, 26 febbraio 1997; Cassazione civile, sez. III, 23 settembre 2004, n. 19131; Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2002, n. 11537). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di chiarire che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale in argomento, anche qualora provenga da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito (cfr., tra le altre, Cassazione civile, sez. I, 7 marzo 2005, n. 4933), in quanto l'atto dispositivo non è compensato da alcuna attribuzione a favore dei disponenti (si veda, sul punto, Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8379; Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 1997, n. 6954).

Nel caso di specie risulta ampiamente dimostrato che S.M., unitamente al coniuge A.M., attraverso l'atto pubblico redatto in data (...) per Notaio F.C. (rep. (...); racc. (...)), procedeva alla costituzione di un fondo patrimoniale nel quale destinava la "piena proprietà sulla seguente porzione di fabbricato facente parte di uno stabile sito in comune di O. alla via X. e precisamente: locale uso negozio posto al piano terra di circa 39 mq riportato in C.U. al foglio (...) particella (...) sub (...) via X. aprile P.T. categ. C/1 mq 39 R.C. Euro 1.021,19" nonché "diritti pari ad 1/6 della piena proprietà su terreno di mq 2.953 sito in comune di G. distinto al C.T. al foglio (...) particella (...) di mq 2.953" (si veda doc. n. 12 del fascicolo di parte attrice).

Da tale circostanza può desumersi, in modo inequivocabile, la sussistenza, nel caso di specie, dell'eventus damni, in quanto la sottrazione dalla garanzia patrimoniale generica di beni immobili della debitrice provoca un deterioramento della posizione della società istante, rendendo maggiormente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il recupero del proprio credito.

Contestualmente al profilo dell'ammissibilità dell'azione revocatoria verso un atto di costituzione del fondo patrimoniale, va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto A.M.. Questi, in particolare, sul presupposto di aver preso parte alla costituzione del

fondo patrimoniale nella sua esclusiva qualità di coniuge, specificava di non dover ricoprire la veste di litisconsorte necessario tenuto conto sia del regime di separazione dei beni che intercorreva tra i coniugi sia della proprietà esclusiva, in capo alla sola M., dei beni facenti parte del fondo patrimoniale.

Sulla questione va osservato che il convenuto A.M. è parte di questo giudizio non in quanto titolare della posizione debitoria unitamente alla M., ma in quanto parte dell'atto di costituzione del fondo. Infatti, sebbene in regime di separazione dei beni, A.M. compariva negli atti, unitamente alla M., come parte costituente del fondo, sebbene i beni che ne fanno parte siano di proprietà esclusiva della sola M..

Ora, secondo l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità (tra le tante, si veda Cass. sent. n. 21494/11), nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto esso è beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.

Sulla base delle osservazioni appena svolte, il convenuto A.M. deve ritenersi parte del presente giudizio non solo in senso formale ma anche in senso processuale. Ne consegue che l'eccezione deve essere rigettata.

Passando a questo punto all'esame della sussistenza del credito della società G.R. s.r.l. nei confronti di S.M., va osservato quanto segue.

Nell'atto di citazione la società G.R. S.r.l. rappresentava che il credito traeva origine da tre assegni, emessi dalla convenuta M. per la complessiva somma di Euro 40.000,00, e specificava che "i ridetti titoli trovano fondamento in un contratto di fornitura stipulato in data 20.12.2013 cui la sig.ra M. si è resa inadempiente e per il quale la deducente sta incardinando ulteriore azione per ottenere il residuo credito derivante dal citato accordo" (cfr. pagina n. 2 dell'atto di citazione). Pertanto era la stessa parte attrice a riferire che il rapporto fondamentale, in relazione al quale i tre assegni erano stati emessi, era costituito dal contratto di compravendita (fornitura) intercorso tra le parti.

Successivamente alla costituzione della convenuta emergevano maggiori dettagli, ossia che i tre assegni erano tre assegni bancari "postdatati" al 15 marzo 2014, i quali erano stati rilasciati a garanzia dell'importo della penale pari al 40%, dovuta nell'ipotesi di recesso dal contratto prima della

consegna dei beni, così come indicato nell'art. 8 delle "condizioni di fornitura" allegate alla conferma d'ordine.

Ora va osservato in punto di diritto che l'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, è contrario alle norme imperative contenute nella R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.. Pertanto l'assegno "postdatato" è nullo, unitamente al patto di garanzia, mentre ha valore di promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c. (tra le altre, si veda Cass. sent. 10710/16).

Sulla base di quanto osservato si deve affermare che l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006, Cass. n. 19929 del 29/09/2011).

Nel caso in esame risulta dalla documentazione agli atti (e comunque non è oggetto di contestazione) che la M. (acquirente) ha esercitato il recesso dal contratto di fornitura (compravendita) stipulato con la società G.R. S.r.l., nel quale, all'art. 8 delle "condizioni di fornitura", si stabilisce che "Salvo il risarcimento del maggior danno, ove effettivamente subito, l'acquirente che recede dal contratto prima della consegna, senza giusta causa, è tenuto a corrispondere il prezzo della merce approntata dalla venditrice, con un minimo - a titolo di penale - pari al 40% del prezzo totale della fornitura", clausola che risulta specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c., con la conseguenza che devono ritenersi infondati i profili di nullità della clausola lamentati dalla parte convenuta.

A questo punto il recesso effettuato dalla M. comporta inevitabilmente l'applicazione della clausola penale, in forza della quale è dovuto il 40% del prezzo totale della fornitura, pari al medesimo importo portato negli assegni.

Non può essere valutato alla stregua di una giusta causa il fatto che, prima della consegna, il proprietario dell'immobile abbia imposto alla M. di non apportare modifiche all'immobile, in quanto si tratta di fatto estraneo al rapporto tra le parti e del quale possibile accadimento non è fatta alcuna menzione nel contratto di fornitura.

In questa sede non rilevano le doglianze in ordine alla lamentata eccessiva entità della caparra, in quanto, anche a voler ammettere la possibilità di riduzione della stessa, ciò non determinerebbe comunque l'assenza di un credito della società G.R. S.r.l.

Alla luce di tale circostanza può certamente ritenersi sussistente il credito in favore della G.R. S.r.l.

Tanto osservato sulla sussistenza del credito e passando all'accertamento della sussistenza degli altri presupposti, può ritenersi raggiunta la prova dell'antiorità della nascita del credito rispetto all'atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto della presente domanda revocatoria; infatti, come già accennato sopra, ai fini della valutazione concernente l'antiorità o meno del credito, deve farsi riferimento al momento in cui la situazione obbligatoria è sorta e non a quello, successivo, in cui essa venga eventualmente accertata. Nel caso in esame il credito traeva la propria esistenza nel contratto di fornitura stipulato dalla debitrice principale S.M. con la società G.R. s.r.l. fin dal 20 dicembre 2013.

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale risale al 25 marzo 2014 e, dunque, risulta posteriore rispetto alla data di emissione degli assegni. Inoltre il fatto che la M. abbia provveduto alla costituzione del fondo successivamente all'emissione degli assegni dimostra chiaramente come la convenuta, al momento della stipula dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (25 marzo 2014), era pienamente consapevole dell'esistenza della posizione debitoria.

Alla luce di tali indicazioni, appare chiaro, nel caso di specie, che vi fosse nella convenuta S.M. la consapevolezza di nuocere, in concreto, alle ragioni creditorie della società.

Segue dalle considerazioni svolte l'accoglimento della domanda proposta dalla società G.R. s.r.l. e, quindi, la dichiarazione di inefficacia, nei confronti della società attrice, dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale del (...) per Notaio F.C. (rep. (...); racc. (...)).

Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei convenuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando in persona del dott. Alessandro Chiauuzzi, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- dichiara l'inefficacia, in pregiudizio della società attrice, dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale del (...) per Notaio F.C. (rep. (...); racc. (...));

- condanna parte convenuta alla refusione, in favore della società attrice, delle spese della presente procedura, che liquida in complessivi Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 580,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Conclusione

Così deciso in Teramo, il 14 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022.